



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del 14-08-2019

OGGETTO

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO "CURRICULARE" CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 13:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	A
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	A
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare “[...] *convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale [...]*” e “[...] *convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento [...]*”;
- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 (e del D.M. n. 142/1998 che stabilisce le relative norme di attuazione), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- Il D.M. n. 509/1999 “*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*”, successivamente modificato dal D.M. n. 270/2004, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. n. 142/1998;

PRESO ATTO CHE

- le università promuovono tirocini curriculari da svolgere durante il periodo di frequenza al proprio corso di studi o di formazione, a favore dei propri studenti iscritti ai corsi di qualunque livello con la finalità di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione, anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU);
- i tirocini curriculari sono finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi educativi di istruzione e formazione professionali;

CONSIDERATO CHE in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di supportare le forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

DATO ATTO CHE il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n°196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n°142, all'art. 4 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

PRESO ATTO CHE con nota acquisita al Protocollo Generale del Comune di Atripalda al n. 21725 del 1626.07.2019, l'Università degli Studi di Salerno ha proposto di stipulare una Convenzione con questo Comune al fine di promuovere l'attivazione di tirocini curriculari, trasmettendo a tale scopo uno schema di convezione quadro;

RITENUTO opportuno promuovere le attività formative quale momento di arricchimento sia per la struttura ospitante sia per i tirocinanti in quanto finalizzate all'acquisizione di esperienze utili alla maturazione ed alla crescita professionale;

RITENUTO opportuno fornire l'apporto e la disponibilità dell'Amministrazione Comunale in applicazione della citata normativa, per consentire la promozione di progetti formativi e di orientamento per i giovani che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. n. 1859/1962, assumendo in tal senso il ruolo di soggetto ospitante;

VISTO lo schema di convenzione quadro per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento approvato con delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017 rep. 156/2017

recante quale oggetto l'inserimento di studenti presso la sede comunale per seguire un percorso formativo meglio specificato nel Progetto Formativo individuale proposto dal soggetto promotore;

VISTE, in particolare, le condizioni che disciplinano detta attività, come specificate nella proposta di convenzione con l'Università medesima, che non prevedono alcun obbligo, onere economico e responsabilità in capo all'Amministrazione comunale;

ATTESO che l'approvazione della Convenzione come sopra individuata consentirebbe a tutti gli Uffici comunali di ospitare, per tirocini curriculari, studenti iscritti a qualsiasi corso di studi dell'Università degli Studi di Salerno.

RICORDATO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. C. i datori di lavoro con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

CONSIDERATO che il Comune quale soggetto ospitante non provvederà alla corresponsione di alcuna indennità a favore del tirocinante, né a sostenere altri costi;

RITENUTO di provvedere in merito.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”.
- D.M. 25 marzo 1998 n. 142 recante il “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.”.
- lo Statuto comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) DI APPROVARE i contenuti della Convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento “Curriculare” allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento presso la Sede Comunale di Tirocini di Formazione e Orientamento, tra l'Università degli Studi di Salerno.

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco p.t. del Comune di Atripalda alla sottoscrizione del predetto schema prevedendo lo svolgimento di vari tirocini senza la corresponsione di alcuna indennità;

4) della convenzione medesima;

5) DI DARE ATTO che la convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

6) DI TRASMETTERE la convenzione firmata digitalmente dal Sindaco all'Università degli Studi di Salerno per i consequenziali adempimenti.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16-08-2019

Dal Municipio, li 16-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-08-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 16-08-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Beniamino Iorio

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 16-08-2019

Il Segretario Generale
Dott. Iorio Beniamino



CONVENZIONE QUADRO

PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO “CURRICULARE”

TRA

L'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche “Università” o “soggetto promotore”), rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 02/05/1966;

E

Il Comune di Atripalda, con sede legale ad Atripalda (AV), in P.zza Municipio n.1, Codice fiscale 00095990644, d'ora in poi denominato “Soggetto Ospitante”, rappresentato da Giuseppe Spagnuolo, nato ad Atripalda il 27/02/1967.

PREMESSO

- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- che il D.M. 3 novembre 1999, n.509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal D.M. 270/2004, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;
- che l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - "Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92", sottoscritto il 24 gennaio 2013 - che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
- la nota prot. N. 153432 del 19/06/2019 in cui il Comune di Atripalda rappresenta l'interesse a stipulare una convenzione quadro per i tirocini curriculari con durata di tre anni;



- la delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2017, Rep. N. 156/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare con relativa modulistica, demandando al Rettore la sottoscrizione delle convenzioni quadro per tirocini curriculari che risultano conformi allo stesso;
- il presente atto è rispondente allo schema di convenzione quadro per tirocinio di formazione ed orientamento curriculare approvato dal Senato Accademico con delibera del 26 settembre 2017, rep.N.156/2017;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento, rientrante nelle attività formative previste dai vigenti Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio dell'Ateneo, su proposta del Soggetto Promotore, tenuto conto delle proprie attività e delle conseguenti disponibilità organizzative.

Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal Soggetto Ospitante sulla base delle effettive disponibilità dell'azienda/ente di volta in volta verificate e in base a quanto previsto in merito dalla normativa vigente.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro. L'attività di tirocinio è prevista quale attività formativa del Corso di Studio di appartenenza del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile indicato dal Soggetto Ospitante. Quest'ultimo, tra l'altro, curerà la tenuta di un registro delle presenze delle attività formative del tirocinante. Inoltre, al



termine del tirocinio, il soggetto ospitante renderà al soggetto promotore un documento di valutazione sull'attività formativa svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante.

3. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente, tra l'altro:
- a. i dati identificativi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutore designato dal soggetto promotore e del tutore nominato dal soggetto ospitante;
 - c. la sede di svolgimento e il settore di attività;
 - d. la durata del tirocinio, gli obiettivi, le competenze da acquisire, le attività formative previste e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nel luogo di svolgimento del tirocinio stesso;
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - f. l'eventuale entità dell'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante e le agevolazioni di altra natura eventualmente previste secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

L'inizio del tirocinio avverrà solo dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- informare ricorrentemente il tutor accademico in merito all'esperienza di tirocinio;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, seguendo le indicazioni dei tutor e facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze e concordando con loro eventuali variazioni –da formalizzare- sul periodo di svolgimento/sede delle attività;
- rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;



- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio stesso;
- compilare il libretto diario delle attività svolte consegnato al tirocinante stesso dall'Università.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purchè rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;
2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto promotore) e al Soggetto Promotore;



4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;
5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Articolo 6

La presente convenzione ha durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti.

Ciascuna delle parti può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 7

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, le parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università degli Studi di Salerno.

Articolo 8

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Articolo 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente convenzione è firmata digitalmente dalle Parti.

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

Prof. Aurelio Tommasetti

Per Comune di Atripalda

Il Sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo